

DR. DOMENICO TARANTINO
Revisore Unico dei Conti
del Comune di San Donaci
VERBALE N. 18 DEL 25/11/2019

PARERE SU IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2019/2021

Il Revisore Unico dei Conti ha proceduto all'esame della costituzione e ipotesi di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2019, ricevuta in data 11/11/2019 dell'ufficio al personale del Comune di San Donaci;

Premesso:

- che l'art.65, commi 1,2 e 4 del D.Lgs. n. 150/2009 obbliga l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della norma. Nel caso specifica del Comparto regioni ed autonomie locali i contratti integrativi dovevano essere adeguati entro il 31.12.2011 e quelli non adeguati avrebbero comunque cessato la loro efficacia il 31.12.2012 e non sarebbero stati ulteriormente applicati;
- che l'art.40, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dell'art.7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'art.40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione integrativa, utilizzando gli schemi predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che l'art.40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, prevede, inoltre, che le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi nazionali o che disciplinano materia non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- che l'art.40-bis, comma 1, D.Lgs.n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sia sulla misura e sia sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'organo di controllo;
- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi ovvero della copertura finanziaria, all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposta;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Vista e richiamata la determinazione dirigenziale n.315 del 20/06/2019 di costituzione in via definitiva del fondo risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 2019;

Visto gli art. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21 Maggio 2018 relativi alla contrattazione decentrata ed inerenti l'utilizzo del fondo risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 2019;

Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria del responsabile del servizio al personale e del servizio finanziario del 11/11/2019;

Visto e richiamato l'art.67, comma 9, del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, il quale vuole che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato siano improntati a criteri di premialità, riconoscimento del



merito e della valorizzazione delle prestazioni individuali del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli art.40, 40-bis del D.Lgs n. 165/2001;

Visti gli articoli 3,4, 31 e 32 del contratto collettivo nazionale 22 gennaio 2004;

Visti gli articoli 4 e 6 del contratto collettivo nazionale 9 maggio 2006;

Visto l'art.8 del contratto collettivo nazionale 11 aprile 2008;

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità;

Visto che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il bilancio di previsione 2019-2021;

Dato atto che, come risulta dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, in sede di approvazione del bilancio di previsione, sono state allocate le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione decentrata 2018;

Preso atto che la Corte dei Conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 Ottobre 2018, ha chiarito che: *“gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL funzioni locali del 21 Maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

Dato atto che la Giunta, con deliberazione n. 65 del 06/06/2019, ha autorizzato l'integrazione delle risorse decentrate per l'anno 2019 dell'1.2% del monte salari 1997, pari ad € 8.372,84, fornendo le linee di indirizzo a cui la delegazione di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2019;

Dato atto che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2019 sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c.l, lett. k), comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche;

Preso atto che la quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è avvenuta nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative in vigore;

VERIFICATO


ai sensi e per gli effetti dell'art.40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sono state redatte secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla circolare MEF n.25 del 19.7.2012 e che l'esito del loro controllo non ha evidenziato profili di incompatibilità economico-finanziaria essendo, altresì, l'ipotesi di accordo compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti;

altresì, la compatibilità legislativa e contrattuale del contratto decentrato integrativo e la compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio.

RACCOMANDA

- di corrispondere le somme relative all'incentivazione della produttività del personale dipendente solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati ottenuti da parte dell'OIV, affinché l'erogazione delle predette somme aggiuntive sia correlato ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso della normale prestazione lavorativa e collegato a specifici progetti;
- la corretta applicazione dell'art.40-bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche in modo permanente sul proprio sito istituzionale gli accordi integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa.

San Donaci 25/11/2019


Il revisore unico
dr. Domenico Tarantino